

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

COMUNICAZIONE INTERNA

DA:
DIRIGENTE
SERVIZIO GESTIONE
ECONOMICA DEL PERSONALE
DOTT. GIOVANNI FARINA

A:
TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE
DELLA SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.

E P.C. PRESIDENTE
AVV. GIUSEPPE DI STEFANO

DIRETTORE GENERALE
DOTT. VINCENZO COTTONE

DIRIGENTE
SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA
DOTT. ANTONIO ZAGARELLA

UFFICI/SERVIZI DELLA SEDE SOCIETARIA

PRESIDENTE
ORGANISMO DI VIGILANZA SOCIETARIO

Oggetto: Art. 4 D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 - Modifica dell'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68. – Art. 5 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 24 Settembre 2016 n. 185 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 151 del 2015. Normativa sul personale disabile.

Si fa riferimento a quanto in oggetto ed alle precedenti Comunicazioni Interne societarie n. 888 del 04.11.2015, n. 941 del 25.11.2015, n. 1018 del 14.11.2016, n. 1131 del 12.12.2016, n. 928 del 21.06.2017, n. 1458 del 06.12.2018, n. 1117 del 28.11.2019, n.1052 del 13.11.2020 e n. 666 del 16.09.2021, che si intendono integralmente richiamate e confermate.

Per le finalità di cui alla presente Comunicazione Interna societaria inerente i lavoratori disabili ed il collocamento obbligatorio ed in continuità con le prefate Comunicazioni Interne societarie già rilasciate, si richiamano l'art. 4 del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 e l'art. 5 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 24 Settembre 2016 n. 185 che testualmente recitano:

Art. 4
Modifica dell'articolo 4
della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. *All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:*
«3-bis. I lavoratori, già' disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilita' intellettiva e psichica, con

riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.».

Art. 5

*Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo n. 151 del 2015*

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole «riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento»;

Tale legislazione è rivolta, quindi, ai lavoratori già disabili anteriormente alla costituzione del rapporto di lavoro non assunti mediante collocamento obbligatorio; in tal senso i medesimi saranno computati nella quota di riserva societaria *ex lege* 12.03.1999 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni laddove, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, **abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%** o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ovvero con disabilità intellettuale e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata e certificata dagli organi competenti.

Pertanto le SS.LL. destinatarie della presente Comunicazione Interna societaria, nell'ipotesi in cui rientrino nelle prefate previsioni e disposizioni di legge, sono invitate a trasmettere alla Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., con cortese sollecitudine e comunque **entro e non oltre il termine del 31.12.2022**, la documentazione e la certificazione idonea attestante le prefate proprie condizioni per il relativo computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68.

Ed inoltre, relativamente all'argomento trattato in questa sede, pare, altresì, opportuno rammentare i contenuti del comma 4 dell'art. 4 – *Criteri di computo della quota di riserva* - della Legge 12.03.1999 n. 68 che testualmente recita:

“ I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro..... ”.

A tale riguardo, quindi, **qualora le SS.LL. si siano invalidate successivamente all'assunzione per infortunio o malattia extraprofessionale e abbiano una invalidità pari o superiore al 60%**, purchè tale inabilità non discenda dall'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, le SS.LL. sono invitate, alla stessa stregua di quanto già sopra evidenziato per l'ipotesi che precede, a trasmettere alla Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., con cortese sollecitudine e comunque **entro e non oltre il termine del 31.12.2022**, la documentazione e la certificazione idonea attestante le prefate proprie condizioni per il relativo computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68.

Per completezza, infine, si rammenta che sono computabili ai fini della copertura della quota di riserva anche **i lavoratori che divengono inabili nello svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia professionale solo nell'ipotesi di riduzione della capacità**

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

lavorativa superiore al 33% e sempreché tale inabilità non dipenda da inadempimento del datore di lavoro, accertata in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Anche in questa fattispecie, le SS.LL. sono invitate, alla stessa stregua di quanto già sopra evidenziato per le ipotesi precedenti, a trasmettere alla Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., con cortese sollecitudine e comunque **entro e non oltre il termine del 31.12.2022**, la documentazione e la certificazione idonea attestante le prefate proprie condizioni per il relativo computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68.

La richiesta di cui alla presente Comunicazione Interna societaria, alla stessa stregua di quelle già formulate nell'anno 2015 e nell'anno 2016 con le Comunicazioni Interne societarie n. 888 del 04.11.2015, n. 941 del 25.11.2015, n. 1018 del 14.11.2016 e n. 1131 del 12.12.2016, nell'anno 2017 con Comunicazione Interna societaria n. 928 del 21.06.2017, nell'anno 2018 con Comunicazione Interna societaria n. 1458 del 06.12.2018, nell'anno 2019 con Comunicazione Interna societaria n. 1117 del 28.11.2019, nell'anno 2020 con Comunicazione Interna societaria n.1052 del 13.11.2020 e nell'anno 2021 con Comunicazione Interna societaria n. 666 del 16.09.2021, è riferita a situazioni già verificatesi ed a quelle che eventualmente dovessero verificarsi nel prosieguo dell'intercorrente rapporto di lavoro.

Va da sé che comunicare la propria condizione di disabilità o di sopravvenuta disabilità, documentata con la relativa certificazione attestante le proprie condizioni, sia un obbligo e rivesta fondamentale importanza riguardo la copertura della quota d'obbligo ex lege 68/99 della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A..

La mancata comunicazione da parte del personale societario che versi in condizioni di disabilità e che rientri in una delle fattispecie sopra delineate, comporterà l'impossibilità di computare il medesimo personale nella quota di riserva societaria, con la conseguenza che la attuale copertura non potrà essere decrementata, con l'intuibile ed evidente aggravio di spesa per la Società stessa e per la Amministrazione Regionale nel suo complesso.

Corre l'obbligo in ultimo alla scrivente di ricordare a tutto il personale societario i doveri di lealtà e correttezza nei confronti del proprio datore di lavoro, e ciò anche in ossequio al Codice Etico societario adottato, la cui violazione può ingenerare responsabilità disciplinari.

Non è revocabile in dubbio, infatti, che l'omessa rappresentazione a questa Società di eventuali stati di disabilità potrebbe arrecare anche pregiudizio economico scaturente dal conseguente obbligo di ulteriori assunzioni di lavoratori disabili non dovute.

Ne consegue che è fatto obbligo al personale societario interessato dalla normativa in argomento riscontrare la presente con estrema sollecitudine e, comunque, entro e non oltre il 31.12.2022.

L'Ufficio Servizi Informatici è invitato a pubblicare la presente, nell'odierna giornata lavorativa, sul sito istituzionale societario, il tutto con espresso valore di notifica.

Inoltre, al fine di darne ampia e massima diffusione, copia della presente viene affissa, in data odierna, presso la bacheca aziendale della sede societaria unica della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., sita in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 35 e viene, altresì, trasmessa, sempre in data odierna, a mezzo posta elettronica a tutto il personale societario, oltreché a tutti gli altri destinatari indicati in calce alla medesima.

Il Dirigente
Servizio Gestione
Economica del Personale
Dott. Giovanni Farina